



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 23-12-2025

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026**

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala del Museo dell'Ombrello e del Parasole, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TITONE VINCENZO - SINDACO	Presente
2. ACETI CAMILLA - ASSESSORE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - VICE SINDACO	Presente
4. BARTOLOTTA GIOVANNI - CONSIGLIERE	Presente
5. ACETI GIULIO - CONSIGLIERE	Presente
6. GUAZZONI LUCA - CONSIGLIERE	Assente
7. MOLINARI CARLA - CONSIGLIERE	Presente
8. FALCIONI TOMMASO - CONSIGLIERE	Assente
9. PEDRANI MASSIMO - CONSIGLIERE	Presente
10. DE GIORGI VALENTINA - CONSIGLIERE	Presente
11. ATTANASI SIMONA ARIANNA - CONSIGLIERE	Assente
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Matteo Lanino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il VINCENZO TITONE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1) con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^o gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:
 - il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
 - i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;
- 3) con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- 4) il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;
- 5) il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

6) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 21/07/2015 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale;

Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 21/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 28/02/2019 con la quale è stata rimodulata l'addizionale comunale Irpef in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla Legge statale e stabilendo la fascia di esenzione in € 20.000,00 e successivamente € 35.000,00 con deliberazione C.C. n. 2 del 26/04/2023;

Vista, altresì, la deliberazione C.C. n. 7 del 26/04/2022 di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF;

Preso atto della deliberazione C.C. n. 17 del 26/11/2024 con la quale sono state rimodulate le aliquote IRPEF per l'anno 2025 applicando una unica aliquota IRPEF pari allo 0,8% con una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 50.000,00

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale confermare, per l'anno 2026, l'aliquota unica dello 0,8% con una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 50.000,00;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti:

- il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
- l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
- il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;

Con voti favorevoli 7 Astenuti 0 Contrari 1(Massimo Pedrani)

DELIBERA

- 1- di richiamare tutto quanto esposto nella parte narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2- di confermare, per l'anno 2026, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche determinando una aliquota unica a 0,80 % e soglia di esenzione per i redditi fino a 50.000,00 (in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo).
- 3- la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni.
- 4- di dichiarare, con voti favorevoli 7 astenuti 0 contrari 1 (Massimo Pedrani) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 15-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 15-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to RAG. Rosita Mari

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Firmato digitalmente
F.to VINCENZO TITONE

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to Matteo Lanino